



.....OMISSIS.....

.....OMISSIS.....

### Oggetto

“Lavori di adeguamento e potenziamento impianto di depurazione nel .....OMISSIS.....” – progettazione esecutiva – progettista incaricato - requisiti professionali e conflitto di interessi - richiesta di parere.

**UPREC-CONS-0012-2025-FC**

**FUNZ CONS 7/2025**

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 7 ottobre 2024 acquisita al prot. Aut. n. 115662 e alla successiva nota pervenuta in data 14 gennaio 2025, acquisita al prot. n. 5141, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 3 marzo 2025, ha approvato le seguenti considerazioni.

Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d’appalto o di concessione, fatto salvo l’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell’istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

Con la nota sopra indicata, il .....OMISSIS....., in qualità di .....OMISSIS.....in carica e già.....OMISSIS....., con riferimento alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, indetta dalla società .....OMISSIS.....

(.....OMISSIS.....), per l'affidamento dei lavori in oggetto (importo lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, euro 648.812,23 e categoria di qualificazione "OS22" - *Impianti di depurazione*) rappresenta che dall'esame dei documenti pubblicati sul sito internet dell'ente, non emergerebbero atti o informazioni in ordine alla procedura svolta per l'individuazione dell'affidatario dell'incarico di progettazione esecutiva e che, esaminando gli elaborati progettuali, risulterebbe la sottoscrizione del progetto esecutivo (ad eccezione delle indagini geologiche) da parte di un architetto (firmatario, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, delle tavole afferenti i calcoli strutturali, di realizzazione dell'impianto, dei collegamenti idraulici ed altri).

Con riguardo a tale profilo, il richiedente sottolinea che secondo la disciplina di riferimento (r.d. n. 2537/1925), sarebbe esclusa dalle competenze dell'architetto, la progettazione nel campo dell'impiantistica. Ciò è stato affermato anche dalla giurisprudenza in materia la quale, dopo aver sottolineato che la progettazione di opere non strettamente legate a singoli edifici civili spetta esclusivamente agli ingegneri (come strade, acquedotti, sistemi di depurazione, reti fognarie e impianti di illuminazione), ha ulteriormente evidenziato l'importanza di rispettare le competenze specifiche delle singole professioni nel settore della progettazione, al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle infrastrutture pubbliche e private.

Sotto un diverso profilo, il richiedente rappresenta che la società .....OMISSIS....., stazione appaltante, è partecipata (anche) dal .....OMISSIS..... e che il progettista incaricato della progettazione sopra indicata, nel periodo di assunzione e svolgimento dell'incarico medesimo, rivestiva il ruolo di Vicesindaco e Assessore del .....OMISSIS....., luogo nel quale è situato il depuratore oggetto della progettazione esecutiva nonché degli interventi di adeguamento affidati con la procedura citata in premessa. Circostanze, queste, che avrebbero richiesto l'astensione/rinuncia all'affidamento da parte della .....OMISSIS..... e/o del progettista incaricato, anche alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Per quanto sopra, il .....OMISSIS..... chiede all'Autorità di esprimere avviso in ordine ai seguenti profili: *(i)* l'esistenza di eventuali norme dalle quali possa evincersi la facoltà della stazione appaltante di affidare a soggetto abilitato alla professione di architetto le specifiche attività di progettazione riferite ad un impianto di depurazione a servizio di un intero comune; *(ii)* alla luce delle cariche politiche ricoperte dal progettista nel .....OMISSIS..... - luogo degli interventi oggetto di progettazione, nonché amministrazione titolare una partecipazione al capitale sociale della società .....OMISSIS..... (che ha conferito l'incarico progettuale) -

verificare la sussistenza, nella fattispecie, di un conflitto di interesse o, in subordine, circostanze per le quali sarebbe stato necessario, per il tecnico, astenersi dall'assunzione dell'incarico per ragioni di convenienza.

Con riguardo ai quesiti posti, sembra opportuno osservare in primo luogo che l'individuazione delle singole competenze specificamente attribuite alle figure professionali degli architetti e degli ingegneri, ai sensi della disciplina sull'ordinamento professionale degli stessi (in particolare articoli 51, 52 e 54 del r.d. 2537/1925 recante "*Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto*"), costituisce una materia che sembra afferire più propriamente alle attribuzioni dei rispettivi Ordini professionali di riferimento (come previste e disciplinate dal citato regolamento).

Per quanto di competenza di questa Autorità, in relazione ai profili che attengono all'applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici dettate dal d.lgs. 50/2016 (*ratione temporis* applicabile al caso di specie), nel premettere che i sistemi di affidamento degli incarichi tecnici sono fissati dal d.lgs. 50/2016 e che non sono consentite modalità di affidamento degli stessi diverse da quelle individuate dal Codice, come sancito dall'art. 157, comma 3 - sembra utile osservare che il citato d.lgs. 50/2016 non contiene specifiche disposizioni in ordine al titolo – di ingegnere o di architetto - richiesto per lo svolgimento degli incarichi tecnici, ma si limita a stabilire all'art. 24, che «Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da *professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali*, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (...)».

Sotto altro e correlato profilo, l'art. 46 del d.lgs. 50/2016, elenca i prestatori di servizi di ingegneria e architettura ammessi alle procedure di affidamento degli incarichi tecnici (nelle diverse forme ivi previste), mentre con riguardo ai requisiti di partecipazione alle predette procedure di affidamento, come indicato nelle Linee guida 1/2016 «Il d.lgs. 50/2016 non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è possibile individuare – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del codice che discende dall'art. 58 della Direttiva n.

2014/24/UE) – i seguenti requisiti (...)», come individuati nel documento (relativi ad esempio al fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni dei predetti servizi relativi a lavori oggetto di affidamento, ecc; sul punto si rinvia alle Linee Guida cit.).

Dunque il Codice, nel richiedere l'iscrizione all'Albo per i soggetti affidatari di incarichi tecnici, rinvia alla disciplina dettata dai rispettivi ordini professionali con riguardo a tale profilo, mentre individua i soggetti ammessi alle procedure di affidamento dei predetti incarichi e definisce i requisiti di partecipazione nel senso indicato nelle citate Linee guida n. 1/2016.

Con riguardo al quesito riferito alle competenze professionali degli architetti e degli ingegneri, nei termini sollevati nell'istanza di parere, in ottica collaborativa con il .....OMISSIS..... istante, può comunque osservarsi che l'art. 51 del r.d. 2537/1925 stabilisce che «sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo». L'art. 54 del citato r.d., precisa poi, ai commi 2 e 3, che mentre gli ingegneri «sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali", le competenze dell'architetto sono espressamente escluse "per le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche». Infine, secondo l'art. 52 dello stesso regolamento «Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere».

La giurisprudenza sedimentatasi sul riparto di competenze fra le categorie professionali dell'ingegnere e dell'architetto, sulla base delle richiamate disposizioni degli articoli 51, 52 e 54 del r.d. 2537/1925, afferma che tale riparto di competenze professionali è regolato, in termini vincolanti, dalle disposizioni citate, «non superate dal d.P.R. n. 328/2001 (recante Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti,

incluse le professioni di ingegnere ed architetto ex art. 1), anche alla luce dei richiami di cui ai relativi artt. 16, comma 1 e 46 comma 2, che lasciano ferme «le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa» (cfr., inter multis, Cons. Stato, V, 11 febbraio 2021, n. 1255; 17 luglio 2019, n. 5012). Il riparto di competenze fra l'una e l'altra professione è dunque stabilito *ex lege* in modo vincolante, non potendo neppure essere derogato - afferendo alla qualificazione funzionale delle diverse categorie professionali - dalla *lex specialis* di gara (cfr. Cons. Stato, V, 15 dicembre 2020, n. 8027)» (Consiglio di Stato, n. 5510/2021).

In tale contesto, costante orientamento giurisprudenziale «riconosce, in chiave generale, che “la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. [2537/1925] (cfr. Cons. Stato, IV, 22 maggio 2000, n. 2938; id., V, 6 aprile 1998, n. 416; id., IV, 19 febbraio 1990, n. 92)” (Cons. Stato, V, 22 luglio 2021, n. 5510; 17 luglio 2019, n. 5012; 22 dicembre 2023, n. 11149). In questa prospettiva, “nello stabilire l'ampiezza delle competenze riconosciute, rispettivamente, agli ingegneri e agli architetti ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 52 dello stesso regio decreto n. 2537 del 1925, la giurisprudenza ha confermato l'orientamento tradizionale, in ordine alla ricomprensione nell'esclusivo appannaggio della professione di ingegnere delle opere di carattere più marcatamente tecnico-scientifico” (cfr. Cons. Stato, V, 27 settembre 2018, n. 6552; VI, 15 marzo 2013, n. 1550)» (Consiglio di Stato, n. 1745/2024), fra cui quelle «“di ingegneria idraulica, di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2018, n. 6552; VI, 15 marzo 2013, n. 1550)» (TAR Campania n.4303/2024). Con l'ulteriore precisazione per cui «appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo la progettazione delle opere necessarie alla estrazione ed alla lavorazione di materiali destinati alle costruzioni nonché la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico-sanitarie (ivi ricompresi gli impianti cimiteriali) e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere riguardanti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, fatta eccezione per le sole ipotesi in cui dette opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15 maggio 2015, n. 846)»» (TAR Umbria n. 117/2016).

Dunque, «il quadro normativo di riferimento riserva alla competenza professionale comune di ingegneri e architetti le sole opere di edilizia civile, mentre sono riservate agli ingegneri quelle riguardanti le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le

opere idrauliche, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali, le opere industriali" (cfr. TAR Campania – Salerno, Sez. I, 28 ottobre 2020, n. 1547, confermata da Consiglio di Stato, Sez. V, 22 luglio 2021 n. 5510)» (TAR Campania, n. 349/2024).

Per quanto sopra, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia e in risposta al primo quesito posto, può affermarsi che le attività di progettazione riferite ad un impianto di depurazione a servizio di un intero comune, dunque ascrivibili in via generale alla categoria delle opere igienico-sanitarie sopra descritte, sembrano rientrare più propriamente nell'ambito delle competenze professionali dell'ingegnere e non dell'architetto.

Quanto, invece, alla questione relativa al conflitto di interessi potenzialmente sussistente in capo all'affidatario dell'incarico di progettazione che, al momento dell'affidamento e dello svolgimento dell'incarico medesimo, rivestiva la carica di consigliere e assessore del .....OMISSIS....., luogo nel quale è situato il depuratore oggetto della progettazione, nonché amministrazione titolare di una partecipazione al capitale sociale della .....OMISSIS....., società che ha affidato tale incarico progettuale, si osserva quanto segue.

Si evidenzia al riguardo che la questione non sembra afferire all'applicazione delle disposizioni dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 (come oggi sostituito dall'art. 16 del d.lgs. 36/2023). La norma stabilisce, infatti, al comma 2 che «Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62».

Ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 62/2013 richiamato dalla norma, inoltre, «Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente

si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza».

Sul tema deve anche richiamarsi l'art. 80, comma 5, lett. d), del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale «Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico .... qualora: [...] d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile».

Rinviando ai chiarimenti offerti nelle linee guida n. 15 dell'Autorità con riguardo al campo di applicazione delle norme sopra richiamate, per quanto di interesse ai fini del parere, può osservarsi che sotto il profilo soggettivo il citato art. 42 «offre una definizione di conflitto di interesse riferita al «personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi». Si tratta dei dipendenti in senso stretto, ossia dei lavoratori subordinati dei soggetti giuridici ivi richiamati e di tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna. *Si fa riferimento, ad esempio, ai membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un'amministrazione aggiudicatrice, agli organi di governo delle amministrazioni aggiudicatrici laddove adottino atti di gestione e agli organi di vigilanza esterni. (...) 4.3 L'articolo 42 si applica ai soggetti individuati ai punti precedenti che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente».*

Dunque, rispetto al caso di specie, in assenza di informazioni in ordine al ruolo eventualmente ricoperto dal consigliere e assessore comunale di .....OMISSIS...../progettista incaricato, nell'ambito della società da tale comune partecipata, .....OMISSIS..... che ha affidato l'incarico (ossia eventuale ruolo di amministrazione e controllo, che abbia consentito un coinvolgimento dello stesso nella procedura di gestione del contratto pubblico nel senso indicato nelle Linee guida), può ritenersi in via generale non applicabile la specifica disposizione dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 citata che, come sopra indicato, attiene al personale della stazione appaltante/prestatore di servizi coinvolti nella procedura di affidamento, nel senso indicato nelle linee guida n. 15.

Il caso in questione, invece, sembra più propriamente riconducibile al campo di applicazione del d.lgs. 267/2000 (T.U. enti locali), con particolare riferimento all'art. 78 (l'assenza delle ulteriori informazioni sopra citate, non consente di

accertare l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 63 del TUEL).

Si evidenzia al riguardo che il citato art. 78 dispone, in via generale, per tutti gli amministratori locali, un l'obbligo di astensione qualora gli stessi vengano a trovarsi in posizione di conflitto, in quanto portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con quello pubblico.

Più in dettaglio, l'art. 78 stabilisce al comma 2 che «Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado». I commi 3 e 5 della stessa disposizione aggiungono che «I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato» e che «Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province».

Come osservato dall'Autorità, la *ratio* dell'art. 78, comma 3, del TUEL risiede nella «garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa in un quadro comunque di attenzione alle concrete condizioni di operatività degli enti locali, soprattutto di quelli minori, e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un'attività libero-professionale nello stesso delicato settore nel quale, come pubblici amministratori, sono chiamati a tutelare interessi della collettività locale» (cfr. Risoluzione del Ministero dell'Interno 20 gennaio 2000 prot. n. 15900/L. 265/99/19 Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie – Ufficio rapporti con gli amministratori degli enti locali). Ed ancora «che la norma in oggetto disciplina l'attività professionale privata dei titolari dell'ufficio pubblico, nell'ambito del territorio da essi amministrato, sancendo il divieto, per quest'ultimi, di operare come professionisti, per conto di chiunque intenda realizzare opere edilizia entro il medesimo territorio. La finalità sottesa alla norma impone, tuttavia, di considerare tanto i casi in cui il rischio di interferenza sia attuale (conflitto di interessi concreto) quanto i casi in cui il rischio sia solo potenziale (conflitto di interesse potenziali) e dunque, tanto i casi in cui sia stata posta in essere una prestazione professionale quanto i casi in cui questa non si sia estrinsecata concretamente nella presentazione di una pratica ma sia potenzialmente in grado a minare le condizioni

di imparzialità richieste nell'esercizio delle funzioni di amministratore. (...)» (atto del Presidente 25 settembre 2024, Fasc. 3964, e delibera n. 1307/2016 ivi richiamata cui si rinvia).

Quanto invece alle previsioni dell'art. 78, comma 5, del TUEL, laddove la norma stabilisce il divieto (tra l'altro) per gli assessori e i consiglieri comunali e provinciali di «ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province» è stato chiarito che detto divieto concerne «incarichi di prestazione professionale o di servizio. In sostanza, la legge vieta all'amministratore di trarre profitto dalla sua carica amministrativa, per ottenere da un ente partecipato commissioni di incarichi professionali o d'opera allo scopo di evitare che il controllo dell'ente locale sull'operato dell'ente controllato sia svolto dai medesimi destinatari delle commesse dell'ente controllato» (Parere Min. per gli Affari Interni e Territoriali del 19.10.2007).

A tal riguardo è stato comunque chiarito che con la norma in esame (art. 78, comma 5) «la legge ha inteso disciplinare l'attività dei titolari, ma non anche farli decadere dalla carica» (Parere Min. per gli Affari Interni e Territoriali del 28.11.2008)

Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 78 sopra richiamate, con riguardo al secondo quesito sollevato nell'istanza di parere, può quindi osservarsi che il caso in esame può essere ricondotto nelle previsioni dell'art. 78, sotto il duplice profilo del dovere di astensione dell'assessore (e consigliere) del .....OMISSIS..... - se tale ruolo afferiva all'urbanistica, all'edilizia e ai lavori pubblici (*informazione non comunicata nell'istanza*) - con riguardo allo svolgimento di un incarico professionale (incarico di progettazione conferito da .....OMISSIS.....) nel territorio amministrato (comma 3), nonché sotto il profilo del divieto, per lo stesso assessore/consigliere comunale, di assumere incarichi professionali conferiti da enti/istituzioni dipendenti/sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione comunale di riferimento (comma 5).

In particolare, sotto tale ultimo profilo, può sinteticamente osservarsi che la società .....OMISSIS....., interamente partecipata da enti locali, tra i quali il .....OMISSIS....., risulta configurata come società *in house* dei predetti enti (secondo le previsioni dello Statuto pubblicato sul sito internet della società), quindi sottoposta al c.d. "controllo analogo" degli stessi (ex art. 5 del d.lgs. 50/2016) ai fini dell'affidamento diretto di beni e servizi (sull'argomento degli affidamenti *in house* si rinvia ai numerosi pareri dell'Anac, ex multis pareri AG/3/2017/AP, AG 17/2017/AP, parere Funz Cons 20/2023). Ne deriva la diretta configurabilità, della società medesima, quale ente/istituzione sottoposta a controllo e vigilanza dei

relativi comuni e province, ai fini dell'applicabilità dell'art. 78, comma 5 del TUEL agli amministratori degli enti locali partecipanti al capitale sociale della stessa.

Pertanto, con riguardo al caso in esame, per come illustrato nell'istanza di parere, il conferimento di un incarico di progettazione da parte della .....OMISSIS..... ad un consigliere/assessore del .....OMISSIS....., durante il periodo di svolgimento della carica politica, sembra porsi in contrasto con il divieto posto dal citato art. 78, comma 5, del TUEL.

Sulla base delle considerazioni espresse, si rimette dunque al .....OMISSIS..... richiedente il presente parere per ogni valutazione di competenza sulla fattispecie esaminata, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente